Divisione Infrastrutture e Mobilità ORDINANZA N° 2018 80937 / 119

Servizio Esercizio_PP

CITTA' DI TORINO

ORDINANZA N° 2018 80937

del 12 marzo 2018

OGGETTO: PIAZZA CARLO EMANUELE II, VIA MARIA VITTORIA COTSP N. 1069 DUDE S.R.L. LAVORI EDILI

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla Dude s.r.l. sita in via Argelati n.c. 33 - Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare lavori edili con autogrù;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno dal 15/03 al 17/03/2018 dalle ore 08:00 alle ore 20:00

A) in piazza Carlo Emanuele II, carreggiata perimetrale EST, tratto: via Maria Vittoria - via Des Ambrois

- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

B) in via Maria Vittoria

- l’attuazione dell’ordinanza n. 601 prot. n. 405T del 23 febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: **1 - 2**;

  l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d’avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante la posa d’elementi ben visibili, la collocazione d’apposita segnaletica di preavviso e la presenza di movieri;

c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

e) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

- la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze, a cura e spese del soggetto richiedente;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO ESERCIZIO
ING. ROBERTO BERTASIO